

Circolari per la clientela

*DL 10.8.2023 n. 104
(c.d. "Omnibus") -
Principali novità apportate in sede
di conversione nella L. 9.10.2023 n.
136*

1 PREMESSE

Con il DL 10.8.2023 n. 104, pubblicato sulla *G.U.* 10.8.2023 n. 186 ed entrato in vigore l'11.8.2023, sono state emanate disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici (c.d. decreto "Omnibus").

Il DL 10.8.2023 n. 104 è stato convertito nella L. 9.10.2023 n. 136, pubblicata sulla *G.U.* 9.10.2023 n. 236 ed entrata in vigore il 10.10.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 104/2023.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA

L'art. 5 del DL 104/2023, come modificato in sede di conversione in legge, introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

2.2 SPESE DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi:

- elencati nell'art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
- sostenuti dall'11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.

2.3 MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione nel modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall'art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall'art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

2.4 CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Per la fruizione dell'incentivo, i soggetti beneficiari possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022 (nella versione originaria dell'art. 5 del DL 104/2023 tale richiesta era invece obbligatoria).

2.5 INCUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO "GENERALE"

La nuova agevolazione è alternativa al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 200 della L. 160/2019.

2.6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURA

I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

3 CIGS AGEVOLATA PER LE IMPRESE RIENTRANTI NEI PIANI DI SVILUPPO STRATEGICO

L'art. 12-*quater* del DL 104/2023, inserito in sede di conversione in legge, interviene in materia di Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS), introducendo specifiche agevolazioni per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'art. 4 co. 5 del DL 91/2017 (ZES).

Nello specifico, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei citati piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31.12.2023 non si applicano le limitazioni riguardanti:

- l'anzianità di effettivo lavoro di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 148/2015;
- la durata delle ore di sospensione autorizzabili di cui all'art. 22 co. 4 del D.lgs. 148/2015.

In altri termini, i predetti trattamenti di CIGS possono essere riconosciuti entro il 31.12.2023:

- a prescindere dal possesso, da parte del lavoratore, di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
- anche oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

STUDIO FERRARI & GENONI